

Allegato n. 4 alla determinazione n...del...

**COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO**

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**REPUBBLICA ITALIANA**

**REPERTORIO n°**

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA FIGURA DI "EDUCATORE D'INFANZIA" PRESSO IL NIDO COMUNALE "POLLICINO" DEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CON POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020-2021 (DAL 26 AGOSTO 2019 AL 30 GIUGNO 2020).**

**CIG GARA: \_\_\_\_\_ - CIG DERIVATO: \_\_\_\_\_ - CPV: 79600000-0**

**Atto redatto nella modalità elettronica**

L'anno duemiladiciannove, il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_

**AVANTI A ME**

dott....., nato a...il....CF....., residente a..... in.....Segretario Generale del Comune di Bagnolo in Piano, autorizzato a rogare, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett c) del D.Lgs. 267/2000 e comma 5 del medesimo decreto, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Comune

**SONO COMParsi**

Da una parte:

dott....., nato a...il....CF....., residente a..... in..... domiciliato per la sua

carica presso la sede del Comune di Bagnolo in Piano, che dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del **COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO**, codice fiscale/partita IVA 00441280351, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Servizi Educativi del Comune di Bagnolo in Piano, in forza del decreto del Sindaco del Comune di Bagnolo in Piano n....., il Comune di Bagnolo in Piano, nel seguito del presente atto è denominato anche per brevità "Comune" o "Committente";

Dall'altra parte:

Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, il quale interviene in qualità di Legale rappresentante di \_\_\_\_\_ con sede in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, c.f e p.iva \_\_\_\_\_, come risulta dalla visura della Camera di Commercio Industria e Artigianato acquisita agli atti dell'ufficio in data \_\_/\_\_/2019. La suddetta Agenzia risulta iscritta al \_\_\_\_\_ n. di iscrizione \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_, iscritta al Registro Imprese di \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ – REA n° \_\_\_\_\_.

La suddetta Agenzia, in proseguo, nel presente contratto, verrà denominata per brevità anche "Appaltatore" o "Ditta aggiudicataria" o "Aggiudicatario".

Detti componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Segretario Rogante, sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale:

#### **PREMETTONO**

- che con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Educativi del Comune Bagnolo in Piano n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ "\_\_\_\_\_. Determina a contrarre", è stato approvato il Progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati: 1. Relazione tecnico-illustrativa e indicazioni e disposizioni per la

stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 2. Capitolato speciale di gara descrittivo e prestazionale: "Capitolato speciale d'appalto" (All. n. 2 con relativo allegato All. A "Tabella A relativa al costo mensile ed orario di un educatore d'infanzia Cat. C1" 3. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio: "Quadro Economico-finanziario" (All. 3) 4. Procedura di affidamento e criteri per l'aggiudicazione 5. Schema di contratto (ALL. n. 4) "SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA FIGURA DI "EDUCATORE D'INFANZIA" PRESSO IL NIDO COMUNALE "POLLICINO" DEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 CON POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020-2021 (DAL 26/08/2019 AL 30/06/2020). Con la medesima determinazione si è disposto di dare corso alla procedura di affidamento dei servizi di cui all'oggetto mediante "procedura aperta" ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, e con aggiudicazione tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e stabilendo una base d'asta pari ad € 61.339,32 (IVA di legge esclusa) determinato dal numero di ore preventivamente determinate su base annua pari a n. 2.828 ad una tariffa unica, onnicomprensiva di ogni onere e spesa, pari ad € 21,69 (iva esclusa) e che il prezzo orario così quantificato è determinato dal prodotto aritmetico tra il costo orario previsto per la categoria professionale C, posizione economica C1, "Educatore d'Infanzia", pari ad € 20,27 moltiplicato per il valore di 1,07 quale moltiplicatore che determina il margine d'agenzia.

In considerazione della durata del contratto, un anno scolastico, e del monte ore presunto, il valore complessivo presunto dell'appalto, è stimato, in via presuntiva in € **61.339,32** IVA di legge esclusa. Detto importo è **elevabile in via presuntiva, ad € 147.470,31**, IVA di legge esclusa, comprendendo l'eventuale ripetizione del servizio per l'anno scolastico 2020-2021 nonché l'opzione di proroga per un massimo di sei mesi.

Con la citata determinazione si è altresì disposto di demandare alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia l'espletamento della procedura di gara, secondo quanto previsto dalla "Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Reggio Emilia di funzioni di Stazione Unica Appaltante e per i servizi di architettura e ingegneria", sottoscritta dalle parti (Unione Terra di Mezzo e Provincia di Reggio Emilia) in data 05/04/2018 (Registro delle scritture private non registrate dell'Unione Terra di Mezzo n. 3/2018);

- che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia, a seguito di apposita richiesta del Responsabile del Settore Servizi Educativi trasmessa con nota prot. del Comune di Bagnolo in Piano n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha provveduto a pubblicare, nelle forme di legge, il bando di gara prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, avente scadenza il \_\_\_\_\_, relativo all'Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la figura di "Educatore d'infanzia" presso il Nido Comunale "Pollicino" del Comune di Bagnolo in Piano per l'anno scolastico 2019/2021 (SCADENZA 30/06/2020), recante:

**metodo di gara:** Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

**criterio di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**importo a base di gara:** valore del moltiplicatore da 1,00 a 1,07 da applicare alla tariffa oraria determinata in euro 20,27 come esplicitato all'art. 6 del Capitolato speciale d'Appalto. L'offerta economica dovrà riportare il moltiplicatore più basso che l'Agenzia intende applicare alla tariffa oraria determinata in € 20,27, che dovrà essere maggiore di 1,00 e inferiore a 1,07;

**valore stimato complessivo del contratto: € 61.339,32** (IVA di legge esclusa) per un anno scolastico Detto importo è elevabile in via presuntiva, ad **€147.470,31** (IVA di legge esclusa) comprendendo l'eventuale ripetizione del servizio per l'anno scolastico 2020-2021 nonché l'opzione di proroga per un massimo di sei mesi;

- che la Provincia di Reggio Emilia con atto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ ha approvato i verbali di seggio di gara delle sedute del \_\_\_\_, \_\_\_\_, e con la medesima determinazione, il Responsabile della procedura di gara ha formulato proposta di aggiudicazione provvisoria a favore di \_\_\_\_\_ con sede in via \_\_\_\_, n. \_\_\_\_, \_\_\_\_\_, c.f e p.iva \_\_\_\_\_ che ha offerto un moltiplicatore pari a \_\_\_\_ da moltiplicare al costo orario di € 20,27 quale corrispettivo d'Agenzia;

- che con il medesimo atto il Responsabile della procedura di gara ha aggiudicato definitivamente i servizi di cui trattasi e che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti e che ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016;

- che in data\_\_\_\_\_, in atti del Comune di Bagnolo in Piano prot. n. \_\_\_\_\_, la

Provincia di Reggio Emilia comunica che *“la verifica dei requisiti prescritti di ordine generale e speciale ha dato esito \_\_\_\_\_”*;

- che in data \_\_\_\_\_, la Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA), ha provveduto a richiedere, tramite la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA) l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, come dal protocollo di registrazione:

\_\_\_\_\_;

per la richiesta di informazioni riferita all'Agenzia \_\_\_\_\_, con sede in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, c.f e p.iva \_\_\_\_\_;

- che in data \_\_\_\_\_, la Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA), ha acquisito con nota prot. n. \_\_\_\_\_, l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011;

- che è stato acquisito, il documento unico di regolarità contributiva (DURC prot. INAIL \_\_\_\_\_ con scadenza \_\_\_\_\_), della Ditta aggiudicataria e che lo stesso risulta regolare;

- che con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Responsabile del Settore Servizi Educativi del Comune di Bagnolo in Piano ha preso atto dell'aggiudicazione definitiva efficace effettuata dalla SUA come da atto della provincia n. \_\_\_\_\_, provvedeva a rideterminare il quadro economico del servizio, ad acquisire il seguente CIG “DERIVATO”: \_\_\_\_\_;

- che nei documenti di gara è stata espressamente richiamata l'applicazione al presente appalto del “Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” a cui il Comune di Bagnolo in Piano ha aderito ( sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio

Emilia in data 11.12.2014);

- che, come risulta dalla dichiarazione contenuta nella determinazione del Responsabile Settore Educativo del Comune di Bagnolo in Piano n°\_\_\_ del \_\_\_\_\_, veniva attestato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di obblighi di approvvigionamento tramite convenzioni CONSIP/INTERCENT-ER.

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che regolano l'appalto di cui trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante formale e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 (Premesse – Allegati – Documenti contrattuali)**

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono il primo patto.
2. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti: “Progetto esecutivo” composto dai seguenti elaborati: 1. Relazione tecnico-illustrativa e indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 2. Capitolato speciale di gara descrittivo e prestazionale: “Capitolato speciale d'appalto” (All. n. 2 con relativo allegato All. A “Costo mensile cat. C/1 Educatore d'Infanzia a tempo pieno 36 ore settimanali con rateo 13^” 3. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio: “Quadro Economico-finanziario” (All. 3) 4. Procedura di affidamento e criteri per l'aggiudicazione 5.

Schema di contratto (ALL. n. 4) "SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA FIGURA DI "EDUCATORE D'INFANZIA" PRESSO IL NIDO COMUNALE "POLLICINO" DEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 CON POSSIBILITA' DI RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020-2021 (DAL 26/08/2019 AL 30/06/2020).

b. Copia dichiarata conforme all'originale dalla Provincia di Reggio Emilia dell'offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore in sede di gara;

c. Garanzia definitiva;

d. Polizze assicurative \_\_\_\_\_;

e. Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11.12.2014.

3. I documenti di cui ai commi precedenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne già presa visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione con firma digitale in segno di piena ed incondizionata accettazione, vengono depositati nel fascicolo contrattuale agli atti della Segreteria Generale. Come previsto dal capitolato speciale di appalto, l'aggiudicatario è obbligato a rispettare, nella impostazione e nella realizzazione del servizio, quanto ha dichiarato nel progetto sulla cui base è avvenuta l'aggiudicazione. Ogni condizione tra quelle dichiarate dalla ditta, nell'offerta tecnica presentata, e a cui sia stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa.

## **ARTICOLO 2 (Norme applicabili)**

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. 207/10 limitatamente alle parti ancora in vigore, dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/08 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dalla Legge 1044/1971 e s.m.i. "Piano quinquennale per l'istituzione di asili - nido comunali con il concorso dello Stato";

d) dalla L.R. n. 19 del 25/11/2016 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000";

e) dal DGR 1564 del 16/10/2017 "Direttiva in materia di requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016";

f) dal DGR n. 2301/2016 "Attuazione del comma 2 (obblighi vaccinali) dell'art. 6 della L.R. n. 19 del 25 novembre 2016 avente ad oggetto "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000";

g) dal DGR 1089/2012 "Linee guida sperimentali per la predisposizione del progetto pedagogico e della metodologia di valutazione nei servizi educativi per la prima infanzia";

h) dalla DELIBERA ASSEMBLEA LEGISLATIVA n. 87 del 13/07/2016 "Indirizzi di programmazione degli interventi per il consolidamento e la qualificazione del

sistema integrato dei servizi socio-educativi per i bambini in età 0-3 anni e le famiglie - Anno 2016. (Proposta della Giunta regionale in data 6 giugno 2016, n. 821)”.

i) decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e ss.mm.ii.

l) decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015

m) CCNL Comparto funzioni locali

2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

3. Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”, sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11 dicembre 2014 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

### **ARTICOLO 3 (Oggetto del contratto)**

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione e lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015, a favore del Comune di Bagnolo in Piano – Piazza G. Garibaldi, 5/1 – 42011 Bagnolo in Piano, per una figura professionale ascrivibile alla categoria professionale “*Educatore d'infanzia*”, categoria C, posizione economica C1, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali.

2. La fornitura della somministrazione di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuata esclusivamente da un'Agenzia per il lavoro, in possesso di

autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 10 settembre 2003, n 276 e s.m.i..

3. L'oggetto della prestazione lavorativa richiesta sarà riconducibile al mansionario previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali per il profilo professionale richiesto dall'Amministrazione.

4. Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende sia le attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale, sia l'attività di gestione del personale medesimo. Il personale svolgerà servizio esclusivamente presso il Nido Comunale "Pollicino" sito in Bagnolo in Piano, via della Pace n. 48. Il Comune si riserva la modifica dei luoghi di intervento a seguito di ridefinizione degli assetti logistici od organizzativi dei servizi.

#### **ARTICOLO 4 (Decorrenza e durata)**

1. Il presente contratto ha durata di un anno scolastico con decorrenza dal 26 agosto 2019 al 30 giugno 2020.

2. In caso di valutazione positiva del servizio svolto, l'Amministrazione ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 si riserva la facoltà di ripetere il servizio per un ulteriore anno scolastico alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del presente appalto, o alle migliori condizioni che saranno concordate tra le parti. L'Amministrazione provvederà ad inviare una proposta entro 4 mesi dalla scadenza del contratto e l'Agenzia aggiudicataria dovrà provvedere a rispondere entro e non oltre 15 giorni. In caso di mancata risposta, mancato accordo o se ritenuto non conveniente da parte dell'Amministrazione, si provvederà ad indire nuova procedura di affidamento del servizio.

3. L'Amministrazione comunale potrà, altresì, chiedere alla Ditta aggiudicataria di prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n.

50/2016 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more di istruzione delle procedure del nuovo affidamento, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei) previo avviso da comunicarsi all'aggiudicataria (in forma scritta) almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

#### **ARTICOLO 5 (Corrispettivo del servizio)**

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è stabilito **per i servizi di somministrazione di lavoro in € \_\_\_\_ ( \_\_/ \_\_ )**, oltre IVA al \_\_\_\_% come risulta dagli atti di gara.

#### **ARTICOLO 6 – (Pagamento del corrispettivo)**

1. Il pagamento del corrispettivo sarà eseguito, ai sensi degli artt. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, con cadenza mensile, dietro presentazione di regolari fatture emesse dall'Appaltatore, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse, previa verifica della regolarità contributiva (mediante DURC) e acquisito l'esito favorevole delle ulteriori verifiche prescritte dalla normativa vigente.

2. Le fatture dovranno essere emesse mensilmente, con data fine mese di competenza, in formato elettronico, in base a quanto stabilito dalla L. 244/2007 e dal DM 55/2013, e dovranno riportare, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto: riferimento al contratto di lavoro al nominativo dell'operatore somministrato ed alla categoria di inquadramento, quantitativo delle ore fatturate nel mese di fatturazione, costo orario finito, totale costo ore lavorate, margine di agenzia, IVA sul margine di agenzia, totale fattura, dati relativi al pagamento, CIG relativo al servizio, riferimento al contratto di appalto, impegni di spesa per la copertura finanziaria.

3. In caso di fatture incomplete, e nel caso in cui il Responsabile del Settore

competente riscontrasse elementi o circostanze che impediscano la liquidazione della fattura, si provvederà a darne comunicazione alla Ditta aggiudicataria. La comunicazione sospende i termini di pagamento sino a quando non verranno rimossi gli elementi o le circostanze sollevate.

4. In caso si verifichi una situazione di DURC non regolare, si procederà ai sensi della vigente normativa nella parte in cui disciplina l' inadempienza contributiva. Il Comune non rifonde, inoltre, le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono a carico della ditta aggiudicataria.

#### **ARTICOLO 7 (Tracciabilità dei movimenti finanziari)**

1. L'appaltatore assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore si impegna, quindi, a trasmettere tempestivamente, al Committente, i contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale, ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario è causa di risoluzione del contratto, come previsto dall'art. 18 del Capitolato.

3. I pagamenti saranno disposti sul conto corrente intestato a istituto bancario \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Cod. IBAN: \_\_\_\_\_ tramite l'emissione di mandato di pagamento a favore della ditta aggiudicataria.

4. La persona autorizzata al ricevimento, riscossione e quietanza delle somme

ricevute in conto o a saldo è \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante.

5. L'Appaltatore deve e si impegna a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento.

6. In caso di successive variazioni del conto corrente dedicato e/o delle persone fisiche delegate ad operare sul suddetto conto, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

#### **ARTICOLO 8 (Verifica di conformità)**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, attraverso propri tecnici o propri delegati, la qualità dei servizi erogati dalla Ditta aggiudicataria e la puntuale e corretta esecuzione del servizio come previsto dall'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto.

2. Eventuali inadempienze o irregolarità saranno comunicate al Responsabile addetto al coordinamento del servizio indicato dalla ditta stessa, che dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti come puntualmente indicato dall'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto.

3. Nel caso di mancata ottemperanza, o nei casi di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto, come previsto dall'art. 20 del Capitolato speciale d'Appalto.

4. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la Ditta aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti il contratto.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento procede alla verifica di

conformità/certificato regolare esecuzione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **ARTICOLO 9 (Obblighi a carico dell'Appaltatore)**

1. L'Appaltatore è tenuto a garantire la fedele esecuzione del servizio in modo che le attività eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi alle prescrizioni del capitolato che, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a rispettare in toto ed in particolare quanto previsto dagli articoli 7-8 -9 – 10-11 del medesimo capitolato. L'Appaltatore è altresì tenuto al rispetto di quanto indicato nel documento di offerta tecnica presentato in sede di gara depositato, in copia conforme, nel fascicolo contrattuale agli atti della Segreteria Generale.

#### **ARTICOLO 10 (Garanzia definitiva)**

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto l'Appaltatore, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 del capitolato speciale d'appalto e all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha costituito garanzia definitiva a mezzo di Polizza Fidejussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_ - in data \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_).

2. La garanzia definitiva prevede espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile;
- la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. Essa è a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata, per fatto della Ditta aggiudicataria, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dei servizi. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

4. La Ditta aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale si sia dovuta avvalere, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

5. L'importo della garanzia è pari al \_\_\_\_\_% dell'importo contrattuale, applicando le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, come richiamato dall'art. 103, comma 1, del medesimo Decreto, per fruire delle quali l'Appaltatore ha segnalato, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e li ha documentati nei modi prescritti dalle norme vigenti.

6. Detta garanzia di esecuzione del servizio sarà svincolata con le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 23 del capitolato speciale.

#### **ARTICOLO 11 (Responsabilità verso terzi e copertura assicurativa)**

1. L'Appaltatore solleva il Committente da qualunque pretesa, azione, molestia, che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi: pertanto esso risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque sia la natura e la causa, precisandosi che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, e ciò senza diritto di compensi. Le spese che il Committente

dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore nei suoi confronti ed, in ogni caso, da questo rimborsate. L'Appaltatore è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione del Comune di Bagnolo in Piano, che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che, dal personale o dai mezzi, potessero derivare all'Amministrazione del Comune di Bagnolo in Piano o a terzi. In conseguenza dei controlli di sua competenza l'Amministrazione del Comune di Bagnolo in Piano si riserva il diritto di chiedere l'allontanamento di quel personale non ritenuto idoneo alle mansioni da svolgere.

2. La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile del proprio operato e di quello dei propri dipendenti e/o preposti; pertanto assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di ammanchi e/o danni eventualmente arrecati a persone o cose sui luoghi di lavoro, tanto di proprietà del committente, che di terzi, compresi gli utenti del servizio e qualora non sia dimostrabile l'estraneità del proprio personale. La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, al totale risarcimento dei danni arrecati a terzi, esonerando il committente da ogni e qualsiasi responsabilità.

3. In relazione all'art. 9 del Capitolato a copertura dei rischi del servizio la ditta è tenuta a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell'appalto (non potendo opporre alla stazione appaltante e/o al terzo danneggiato l'inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) idonea polizza di assicurazione a copertura dei danni a terzi, per un massimale non inferiore ad € [1.000.000,00](#) per sinistro, per l'attività di agenzia di lavoro autorizzata ex Dlgs 276/2003.

4. Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della agenzia. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'ente appaltante e del danneggiato. L'inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla stazione appaltante e non costituirà esimente dell'agenzia per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell'ordinamento vigente. L'affidatario del servizio è tenuto a documentare al Comune, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio, l'adempimento di tali obblighi assicurativi.

5. È obbligo dell'appaltatore, alla scadenza della polizza, procedere al suo rinnovo tale da garantire senza soluzione di continuità la copertura assicurativa del servizio e trasmettere copia della nuova polizza o della quietanza relativa all'anno di riferimento al Comune di Bagnolo in Piano.

#### **ARTICOLO 12 (Inadempienze – Penali - Risoluzione)**

1. L'amministrazione comunale, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta alla ditta aggiudicataria, in forma scritta, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R. le inadempienze riscontrate, assegnando un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.

2. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non adempia a tali incombenze, o non fornisca elementi giudicati idonei a giustificare le inadempienze contestate, il Comune procederà ad applicare penalità di importo fra un minimo di € 200,00 ed un massimo € 5.000,00 a seconda della gravità dell'inadempimento o ritardo o

difformità riscontrata.

Sono considerate gravi inadempienze in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio;
- b) l'impiego di un numero di operatori insufficiente rispetto alle richieste di sostituzione;
- c) la mancata eliminazione degli inconvenienti riscontrati dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione comunale.

3. In caso di ritardi rispetto alle prestazioni previste dal presente capitolato si applicherà una penale pari a € 30,00 per ogni giorno di ritardo.

4. L'Amministrazione comunale, per l'applicazione delle penali, potrà rivalersi sui crediti vantati dall'Agenzia nei confronti dell'Amministrazione medesima, per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, ovvero, sulla cauzione prestata, la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente reintegrata.

5. La misura complessiva delle penali applicate non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Agenzia. Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione la disciplina in materia di risoluzione del contratto.

6. In ogni caso l'applicazione della penalità non pregiudica la richiesta di risarcimento di eventuali maggiori danni.

7. A norma dell'Articolo 20 del Capitolato Speciale la risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora la ditta aggiudicataria cessi di possedere i requisiti che le consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

9. L'Amministrazione Comunale risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) accertate non veridicità contenute nelle dichiarazioni presentate dalla ditta aggiudicataria;
- b) sospensione ingiustificata del servizio;
- c) cessione del contratto;
- d) inosservanza della disciplina del subappalto;
- e) ripetuti ritardi e gravi inadempienze nello svolgimento del servizio, risultanti da almeno tre contestazioni scritte;
- f) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali da parte della ditta aggiudicataria richiesti dall'art. 80 del D.Lgs n. 50 18/04/2016;
- g) la Ditta aggiudicataria non inizi il servizio alla data stabilita nel contratto e/o nella comunicazione di aggiudicazione;
- h) mancata copertura assicurativa delle polizza previste dal Capitolato Speciale d'Appalto durante la vigenza del contratto;
- i) in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- l) attribuzione d'incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Bagnolo in Piano stesso nei propri confronti;
- m) inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", nonché del

Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, di cui all' Art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Si richiamano integralmente le disposizioni dell'art. 11 del Capitolato speciale d'Appalto con particolare riferimento all'interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro a tempo determinato.

10. In ottemperanza a quanto espressamente previsto dall'art. 13 del Capitolato, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto per inadempimento a norma dell'art. 1456 del codice civile l'accertato e mancato rispetto degli obblighi indicati.

11. L'Amministrazione Comunale ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'Art. 1453 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- la Ditta aggiudicataria si renda colpevole di frode e/o negligenza e/o irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- la Ditta aggiudicataria rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dal Comune;
- la Ditta aggiudicataria, in caso di conclamate irregolarità contributive, del costo del lavoro, della normativa in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, segnalate dagli organismi ispettivi preposti, non proceda alla regolarizzazione/adempimenti necessari;
- la Ditta aggiudicataria non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..

12. In caso di risoluzione del contratto, il Comune incamererà la cauzione a titolo

di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno.

13. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: alla Ditta aggiudicataria sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorgerà nel Comune interessato il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della Ditta aggiudicataria.

14. Nel caso di risoluzione, il Comune si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed, in particolare, si riserva di esigere dalla Ditta aggiudicataria il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuale crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti del Comune sui beni della Ditta aggiudicataria. Nel caso di minore spesa nulla competerà alla Ditta aggiudicataria inadempiente.

15. Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse abbandonare il servizio o disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà alla Ditta aggiudicataria inadempiente l'eventuale maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo.

Al contratto si applicano, in ogni caso, gli Artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

16. Le parti danno atto che, in attuazione delle previsioni di cui al Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, sottoscritto

dall'Unione Terra di Mezzo e dai Comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 11.12.2014, il presente contratto, sottoscritto nelle more dell'acquisizione dell'informazione prefettizia, è risolto immediatamente e automaticamente ex articolo 1456 del Codice Civile qualora, nei confronti dell'appaltatore, successivamente alla stipula del contratto, vengano emesse informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli Artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Si applicano in materia le ulteriori disposizioni, con particolare riferimento alle penali, previste dal Protocollo d'Intesa.

**ARTICOLO 13 (Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro a tempo determinato)**

1. Nel caso in cui le prestazioni del lavoratore somministrato non fossero adeguate a quanto richiesto, l'Agenzia sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, su motivata istanza del Comune di Bagnolo in Piano, a procedere alla sostituzione del lavoratore stesso entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta.

2. Nel caso d'interruzione della prestazione lavorativa superiore a due giorni per assenza ingiustificata per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro i due giorni lavorativi successivi ed il contratto del lavoratore stesso sostituito sarà risolto.

3. La mancata sostituzione del lavoratore potrebbe costituire, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, giusta causa di risoluzione del contratto d'appalto a termini dell'art. 1456 del Codice Civile.

4. Ogni e qualsiasi danno derivante dalle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, dovrà essere risarcito a favore del Comune di Bagnolo in Piano e a terzi, da parte dell'Agenzia.

5. Nelle fattispecie previste dal presente articolo, il Comune di Bagnolo in Piano provvederà a formalizzare all'Agenzia, aggiudicataria tramite PEC, in maniera motivata le contestazioni riferite all'oggetto della prestazione del lavoratore ovvero altre motivazioni.

6. A seguito della contestazione di cui sopra, l'Agenzia aggiudicataria dovrà formalizzare controdeduzioni da trasmettere via PEC, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della PEC di cui al precedente comma.

7. Il Comune di Bagnolo in Piano si impegnerà, in proposito, ad assumere tempestivamente provvedimenti che comunicherà all'Agenzia aggiudicataria tramite PEC al fine dell'eventuale conferma della necessità della sostituzione del lavoratore, ad insindacabile giudizio del Comune stesso.

#### **ARTICOLO 14 (Cessione del contratto e cessione del credito)**

1. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità e di immediata risoluzione e ferma la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Bagnolo in Piano e fatti salvi i maggiori danni accertati. La cessione del credito, fatta salva l'applicazione della legge n. 52/1991 è regolata dall'art. 106, comma 13, del Codice dei Contratti.

2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione del credito è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. La stazione appaltante, cui è stata notificata la cessione, può in ogni caso opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in

base al contratto con questo stipulato.

#### **ARTICOLO 15 (Subappalto)**

1. Il subappalto è ammesso nella misura del 40% stabilite dall'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

2. Il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice. Ove non ricorrano tali condizioni, la stazione appaltante non provvede al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti vengono effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore, che deve trasmettere alla stazione appaltante entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

#### **ARTICOLO 16 (Recepimento del protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità' organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici - ulteriori clausole di risoluzione espressa del contratto e penali)**

1. In ottemperanza al Protocollo d'Intesa, parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto:

- la sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto l'11 dicembre 2014 presso la Prefettura di Reggio Emilia, tra l'altro consultabile al sito della Prefettura di Reggio Emilia e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. **(Clausola 1)**

- la sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle

forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo **(Clausola 2)**

- la sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). **(Clausola 3)**

- la sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza. **(Clausola 4)**

- la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite;

le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. **(Clausola n. 5)**

- la sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. **(Clausola n. 6)**

- la sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. **(Clausola n. 7)**

2. In attuazione del menzionato protocollo la ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Bagnolo in Piano ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione della visura stessa relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

3. Le clausole di cui al presente articolo dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate anche in sede di stipula dei relativi subcontratti.

#### **ARTICOLO 17 (Domicilio della ditta aggiudicataria)**

1. A tutti gli effetti del presente contratto la ditta aggiudicataria elegge domicilio

presso la sede legale di \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_.

#### **ARTICOLO 18 (Controversie e foro competente)**

1. In caso di controversia tra l'Appaltatore e il Committente circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Reggio Emilia. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione del servizio.

2. E' esclusa la clausola compromissoria.

#### **ARTICOLO 19 (Spese contrattuali – Disciplina fiscale - Registrazione)**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, bolli, registrazione, ecc.) sono a totale carico della ditta aggiudicataria (Art. 24 del Capitolato Speciale d'appalto).

2. Ai fini fiscali, si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

#### **ARTICOLO 20 (Codice di comportamento)**

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165") e dell'art. 1 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bagnolo in Piano, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 116/2013 (detti codici di seguito congiuntamente indicati anche come i "Codici di

comportamento”), l'Aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, e a decorrere dalla relativa data di sottoscrizione, si impegna ad osservare, e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento.

2. Si dà atto che il Committente ha trasmesso all'Aggiudicatario copia di entrambi i Codici di comportamento tramite propria nota prot. Comune n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: \_\_\_\_\_. Si dà inoltre atto che sul sito web del Comune di Bagnolo in Piano all'indirizzo [www.comune.bagnolo.re.it](http://www.comune.bagnolo.re.it); sono disponibili i suddetti Codici di comportamento.

3. L'Aggiudicatario si impegna inoltre a trasmettere copie di entrambi i Codici di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e a fornire tempestivamente, su richiesta del Committente, la prova dell'avvenuta trasmissione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. A tal fine, il Committente contesta per iscritto la violazione all'Aggiudicatario assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Se queste non sono presentate entro detto termine o risultano non accoglibili, il Committente procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo ogni altro diritto e rimedio eventualmente spettante ai sensi del presente contratto o ai sensi di legge.

#### **ARTICOLO 21 (Sicurezza e Riservatezza)**

1. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di

cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. L'appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione

attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

9. L'appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

## **ARTICOLO 22 (Trattamento dei dati personali)**

1. Il Comune di Bagnolo in Piano è titolare del trattamento dei dati personali.

2. Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16.

3. Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

a) i dati devono essere trattati:

- secondo il principio di liceità;
- secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che appartiene alla sfera altrui;

b) i dati devono, inoltre, essere:

- trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

4. Il concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito

dell'attività prestata.

5. Il concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati.

6. Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).

7. Il DPO (Responsabile Protezione Dati) ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 è la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

Del presente Atto, redatto in modalità elettronica, io Segretario Generale Rogante ho dato lettura alle parti, che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono, unitamente ai documenti di cui all'art. 1 che, sia pure non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, con firma digitale e marca temporale.

I documenti di cui all'art. 1 depositati in copia conforme analogica di originale analogico, sono sottoscritti dalle parti con sottoscrizione autografa.

Io Segretario Generale Rogante, infine, appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale e marca temporale.

Questo atto, nel suo formato di visualizzazione, consta di n. \_\_\_\_ fogli, di cui \_\_\_\_ intere facciate e quanto fino riportato nella facciata successiva, dattiloscritte in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Segretario Generale Rogante.

Fatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto in modalità elettronica

Il Responsabile Settore Servizi Educativi

L'Agenzia

Il Segretario Generale del Comune di Bagnolo in Piano